

CAVE DI RIANO

A) Le previsioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 4 – Valle del Tevere – approvato con la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

La zona delle cave di Riano è ricompresa dall'art. 1 – lettera b) delle norme tecniche di attuazione del PTP n. 4 –Valle del Tevere, tra i “sistemi territoriali di interesse paesaggistico che determinano una configurazione ambientale unitaria di particolare pregio da sottoporre a vincolo”.

Per tali sistemi territoriali, la disciplina del citato PTP potrà essere utilizzata per ulteriori strumenti di pianificazione territoriale, Piani Parchi, Piani Urbanistici Comunali, o avere comunque valore indicativo per le Amministrazioni preposte alla disciplina del territorio (cfr. art. 1 ultimo comma delle norme tecniche di attuazione del PTP).

A tal fine, le cave di Riano sono incluse nell'ambito G13 – Grande Tevere Sud (Comuni di Nazzano, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano), la cui tutela paesistica è finalizzata al mantenimento dei caratteri essenziali (morfologica vegetazionale e insediativa) della Valle del Tevere e, in particolare per le cave di Riano, si attua attraverso il recupero ambientale (art. 36 comma 2).

Gli interventi relativi a tale recupero sono descritti come segue dall'art. 16 – lettera C – punti 1 delle stesse norme tecniche:

“”1. Cave di Riano

Interventi di recupero ambientale con regolamentazione delle attività estrattive in corso; ricostruzione delle morfologie dei processi vegetali nelle cave abbandonate; individuazione di usi economici e sociali per il mantenimento del bene.””

Con riferimento alle disposizioni suindicate, appare indubbio che la tutela paesaggistico-ambientale della cava non potrà mai piu' essere attuata qualora la zona venisse utilizzata come prevista, sia pure con carattere temporaneo (per almeno 36 mesi) per lo smaltimento dei rifiuti della città di Roma stimati, per il periodo ipotizzato, in circa tre milioni di tonnellate atteso il processo di trasformazione di tali rifiuti che renderà inidoneo il terreno per qualsiasi tipo di utilizzazione.

B) Previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Adottato nel 2007 ma non ancora approvato (le previsioni sono efficaci ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia per non compromettere lo stato dei luoghi come rappresentato dal Piano).

L'Area delle cave di Riano è definita dal PTPR “paesaggio naturale di continuità” disciplinato ai fini della tutela paesaggistica dell'art. 23 delle relative norme tecniche.

Per quanto interessa, dette norme definiscono “ non compatibile il recupero e ampliamento di eventuali discariche in esercizio mentre consentono opere di ripristino delle componenti naturali dei terreni interessati o comunque le opere finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per eventuali discariche esistenti è prescritta l’eliminazione anche con rilocalizzazione. La nuova realizzazione di discariche non è consentita dalle stesse norme.

N.B.: in tutte le norme classificate paesaggio naturale o paesaggio agrario non è consentita la realizzazione di discariche.

Ai sensi dell’art. 6 delle norme, le parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 –lettera a) b) e c) del codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente prepositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.